

DOMANDE: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA, RETRIBUTIVA E FISCALE

- 1 - OLTRE AL CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1.000 EURO È NECESSARIO PROCEDERE AD ALTRI PAGAMENTI?**
- 2 - PER LA REGOLARIZZAZIONE 2012 È PREVISTO IL PAGAMENTO DI UNA MARCA DA BOLLO COME NEL CASO DI DOMANDA SULLA BASE DEL DECRETO FLUSSI?**
- 3 - I DATORI DI LAVORO DOMESTICO CON QUALI MODALITÀ POSSONO PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI?**
- 4 - UN DATORE DI LAVORO CHE HA IN PRECEDENZA COMUNICATO ALL'INPS L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DOMESTICO EXTRACOMUNITARIO, PER IL QUALE STA GIÀ VERSANDO CONTRIBUTI ,MA CHE È SUCCESSIVAMENTE RISULTATO NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE? PER DIMOSTRARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA POSSONO ESSERE ESIBITI I PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS PER IL RAPPORTO DI LAVORO GIÀ IN ESSERE E A CUI INPS HA GIÀ ASSEGNATO UN CODICE?**
- 5 - CON QUALI MODALITÀ LE AZIENDE POSSONO PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI ?**
- 6 - In caso di impiego regolare di uno straniero regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa (es. richiedente asilo al quale è stata negata di recente la protezione) è comunque possibile accedere all'emersione? Per dimostrare la regolarità contributiva è sufficiente la documentazione attestante il già avvenuto adempimento di tutti gli obblighi retributivi, contributivi e fiscali?**

RISPOSTE: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA, RETRIBUTIVA E FISCALE

1 -OLTRE AL CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1.000 EURO È NECESSARIO PROCEDERE AD ALTRI PAGAMENTI?

Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale **pari ad almeno sei mesi**. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l'intero periodo.

La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la **regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo** in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all'atto della stipula del contratto di soggiorno.

Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Sempre all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi **in materia contributiva** maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all'art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.

Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la **regolarizzazione, ai fini fiscali**, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il **16 novembre 2012**, operate ai sensi della normativa di settore.

Al momento della convocazione dovrà essere dimostrata la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l'intero periodo.

2 - PER LA REGOLARIZZAZIONE 2012 È PREVISTO IL PAGAMENTO DI UNA MARCA DA BOLLO COME NEL CASO DI DOMANDA SULLA BASE DEL DECRETO FLUSSI?

Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

3 - I DATORI DI LAVORO DOMESTICO CON QUALI MODALITÀ POSSONO PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI?

Come chiarito nella circolare [dell'inps n. 113 del 14 settembre 2012](#), i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l'arrivo a casa dei bollettini - MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L'inps, infatti, provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro, assegnando un codice provvisorio al rapporto di

lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l'assegno sociale - per l'anno 2012 di € 429,00 mensili - la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

L'Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all'invio al recapito del datore di lavoro dei MAV per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto.

Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d'inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell'Inps seguendo il percorso ServiziOnline o telefonando al Contact Center 803.164. Avvenuta l'iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15

All'atto della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l'importo, relativi al pagamento dei contributi dall'inizio del rapporto di lavoro fino all'ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.

Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:

1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile

2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio

3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre

4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.

4 - UN DATORE DI LAVORO CHE HA IN PRECEDENZA COMUNICATO ALL'INPS L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DOMESTICO EXTRACOMUNITARIO, PER IL QUALE STA GIÀ VERSANDO CONTRIBUTI ,MA CHE È SUCCESSIVAMENTE RISULTATO NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE? PER DIMOSTRARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA POSSONO ESSERE ESIBITI I PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS PER IL RAPPORTO DI LAVORO GIÀ IN ESSERE E A CUI INPS HA GIÀ ASSEGNATO UN CODICE?

Il datore di lavoro che ha già assunto , con regolare costituzione di una posizione assicurativa all'INPS , un lavoratore domestico extracomunitario che, per vari motivi, non è poi risultato in regola con il permesso di soggiorno, può presentare la dichiarazione di emersione.

Come da circolare n.113/2012, l'INPS procederà comunque all'iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali "8912" seguiti da un numero progressivo, che evidenzia l'iscrizione da emersione ex art. 5, D.Lgs 109/2012.

I contributi pagati per il 2° e 3° trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito precedentemente presso INPS saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Se però la contribuzione versata è relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella domanda di emersione , è necessario integrare quanto già pagato, generando dal sito www.inps.it i MAV - relativi al rapporto di lavoro già in essere - per provvedere al versamento dei contributi

mancanti oppure utilizzando i consueti sistemi di pagamenti messi a disposizione (Reti Amiche, pagamenti on line, carta di credito)

Si ricorda che i MAV possono essere generati, dal sito, accedendo dal "Portale dei pagamenti" alla sezione "Lavoratori domestici" ed entrando nel servizio, attraverso il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. Il servizio consente, scegliendo il trimestre di riferimento, inserendo le ore e la retribuzione, di ottenere il MAV utile al pagamento.

I datori di lavoro che si trovano nella fattispecie citata, dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal 4° trimestre 2012 utilizzando i MAV che riceveranno con la lettera in cui si comunica l'avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione.

5 - CON QUALI MODALITÀ LE AZIENDE POSSONO PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ARRETRATI ?

Come chiarito nella circolare [dell'Inps n. 113 del 14 settembre 2012](#), le aziende una volta effettuato l'invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W". Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione, quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.

Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Ulteriori istruzioni operative per la presentazione e compilazione del flusso Uniemens o DMAG (per le aziende agricole) sono contenute nella [circolare dell'Inps del 28 settembre 2012](#).

6 - IN CASO DI IMPIEGO REGOLARE DI UNO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE MA NON ABILITATO A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA (ES. RICHIEDENTE ASILO AL QUALE È STATA NEGATA DI RECENTE LA PROTEZIONE) È COMUNQUE POSSIBILE ACCEDERE ALL'EMERSIONE? PER DIMOSTRARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA È SUFFICIENTE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL GIÀ AVVENUTO ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E FISCALI?

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato formalmente instaurato (es. comunicazione di assunzione Unilav, versamento dei contributi, Uniemens, ecc.) ma con un lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno che non avrebbe consentito quel tipo di impiego (es. titolare di permesso di lavoro stagionale erroneamente assunto come operaio edile o come domestico) è possibile accedere all'emersione per sanare l'irregolarità. Tuttavia, tutti gli obblighi retributivi, contributivi e fiscali sono già stati assolti. In questo caso, sarà sufficiente versare il contributo forfetario di 1.000 euro e presentare allo Sportello unico immigrazione la documentazione che attesta l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali già assolti. Tuttavia per il periodo intercorrente tra la dichiarazione di emersione e la convocazione allo Sportello unico immigrazione, dovrà essere ugualmente aperta la matricola con c.a. 5W al fine della individuazione del lavoratore.